

## VALIDITÀ dell'ANNO SCOLASTICO

Premesso che il Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n° 59, richiamato dal D.P.R. 22 giugno 2009 n° 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*), agli artt. 10 e 11 stabilisce quanto segue:

- art. 10: “l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, (...), (...) è di **891 ore**. (...) Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, per ulteriori **198 ore** annue”,
- art.11: “Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale personalizzato (891 + 198 ore). Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”;

il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10 giugno 2010, con atto di deliberazione n° 1, ha stabilito le seguenti **DEROGHE** ai fini della validità dell'anno scolastico:

1. Motivi di salute documentati con certificazione medica;
2. Motivi di famiglia adeguatamente documentati attraverso autocertificazione prodotta dai genitori.

- **Orario annuale personalizzato** = 891 ore (monte-ore della quota obbligatoria) + 198 ore (monte ore della quota facoltativo-opzionale)
- **Monte ore obbligatorio** =  $I \frac{3}{4}$  dell'orario annuale afferenti alla quota oraria obbligatoria (891 ore) corrispondono a 668 ore circa (ossia 133 giorni di frequenza)
- **Monte ore delle attività facoltativo-opzionali** =  $I \frac{3}{4}$  dell'orario annuale afferenti alla quota facoltativa-opzionale (198 ore) corrispondono a 148 ore circa (ossia a 49 rientri pomeridiani)